

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta da

Oggetto

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Risarcimento del danno - Fatto dannoso costituente reato - Responsabilità extracontrattuale - Diritto al risarcimento del danno - Termine di prescrizione quinquennale - Decorrenza dalla sentenza penale irrevocabile ex art. 2947, comma 3, c.c. - Sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. - Applicabilità - Ragioni

Giacomo Travaglino	- Presidente -	
Emilio Iannello	- Consigliere Rel. -	R.G.N. 24541/2021
Marco Dell'Utri	- Consigliere -	
Pasqualina A.P. Condello	- Consigliere -	Cron.
Augusto Tatangelo	- Consigliere -	CC - 12/02/2024

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24541/2021 R.G. proposto da

Consiglia Rosa, Serena Anna, Patrizia,
Salvatore, rappresentate e difese dall'

;

- *ricorrenti* -

contro

Vincenzo;

- *intimato* -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 892/2021



depositata in data 17 giugno 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio 2024 dal Consigliere Emilio Iannello.

Rilevato che:

la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato, per prescrizione del credito vantato, la domanda risarcitoria proposta da Consiglia Rosa Serena Anna, Patrizia e Salvatore ed altri contro Vincenzo per i danni non patrimoniali subiti in conseguenza della morte del loro congiunto Gioacchino avvenuta in data 4 settembre 1995 per un infortunio sul lavoro;

ha infatti rilevato che:

– trattandosi di fatto considerato dalla legge come reato, ai fini del calcolo del termine prescrizionale occorre aver riguardo alla norma di cui all'art. 2947, terzo comma, secondo periodo, cod. civ., a mente della quale, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile;

– nella specie, il separato procedimento penale a carico dell'appellato si era concluso con sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., divenuta irrevocabile in data 16 ottobre 2002;

– il primo atto interruttivo successivo, secondo quanto accertato dal primo giudice e non contestato, è la notifica dell'atto di citazione in data 3 dicembre 2008, oltre dunque il termine quinquennale decorrente dal 16 ottobre 2002;

– alla questione posta con l'appello, se anche la sentenza di non luogo a procedere del Gip deve considerarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2947, terzo comma, c.c. una «sentenza irrevocabile nel



giudizio penale» deva darsi risposta positiva atteso che:

- l'interpretazione letterale non consente di operare distinzioni in ordine alla tipologia della sentenza penale;
- poiché la sentenza ex art. 425 c.p.p. è impugnabile con il mezzo dell'appello, a norma dell'art. 428 c.p.p., ad essa si applica l'art. 648, comma 2, c.p.p., secondo cui, se l'impugnazione è ammessa, la sentenza penale è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla;
- non vale ad escludere la sua irrevocabilità la possibilità che la sentenza venga revocata, ai sensi dell'art. 434 c.p.p., quando sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova; al passaggio in giudicato della sentenza dibattimentale va equiparato qualsiasi provvedimento, ancorché adottato nella fase precedente al dibattimento, che preclude, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell'avvio di nuove indagini, quali la sentenza di non luogo a procedere e il decreto di archiviazione emesso ai sensi dell'art. 409 c.p.p.;

avverso tale sentenza Consiglia Rosa Serena Anna,
Patrizia e Salvatore propongono ricorso per cassazione
affidato a tre motivi;

l'intimato non svolge difese nella presente sede;

è stata fissata per la trattazione l'odierna adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-*bis.1* cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti;

non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;

considerato che:

va preliminarmente osservato che la sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri congiunti, appellanti, nei cui confronti il ricorso non è stato notificato;

trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo



all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa;

con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione degli articoli 425 c.p.p. e 2947, terzo comma, secondo periodo, cod. civ., per avere la Corte d'appello ritenuto che la sentenza penale di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. possa considerarsi sentenza irrevocabile agli effetti della richiamata norma del codice civile e che, pertanto, una volta che tale sentenza sia divenuta definitiva, il termine di prescrizione per il risarcimento del danno è quello quinquennale, e non quello più lungo decennale del reato astrattamente configurabile di omicidio colposo con decorrenza dalla data dell'ultimo atto interruttivo;

sostengono che la sentenza di cui all'art. 425 c.p.p. non rientra in quelle indicate dall'art. 648 c.p.p., dal momento che non è irrevocabile, ma solo stabile, nel senso che resta ferma fino alla sua eventuale revoca;

rilevano che in tal senso la giurisprudenza penale della Cassazione ha più volte evidenziato come la sentenza di non luogo a procedere emessa ex art. 425 c.p.p., pur avendo una sua stabilità, non è ricompresa fra quelle di cui agli art. 648 e 649 c.p.p., posto che è espressamente contemplata la possibilità (non di revisione com'è invece per le sentenze di cui all'art. 648 c.p.c., ma) di revoca dall'art. 434 c.p.p.;

osservano che per l'applicazione dell'art. 2947, terzo comma, ultima parte, c.c., le sentenze irrevocabili del giudice penale ivi richiamate, sono solo quelle che contengono una valutazione di merito, *«un accertamento negativo del reato, accertamento che ha riflessi dunque sull'azione civile, escludendo che essa possa, per l'appunto, beneficiare del termine proprio di un reato insussistente»*; vi è dunque perfetta coincidenza tra irrevocabilità e giudicato, nel



senso che le sentenze irrevocabili sono quelle idonee a passare in giudicato, mentre non passa in cosa giudicata la sentenza ex art. 425 c.p.p.;

con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello ommesso di esaminare il secondo profilo del motivo di appello, relativo al fatto che, anche laddove la prescrizione fosse stata quinquennale, avrebbe dovuto essere esteso all'arch. come agli altri corresponsabili estranei al processo penale, ai sensi dell'art. 1310 cod. civ., l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione derivante, ex art. 2945, secondo comma, cod. civ., dalla costituzione di parte civile per tutta la durata del processo penale;

con il terzo motivo, in connessione con il precedente, i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 2945, secondo comma, c.c. e 1310 c.c., per avere la Corte d'appello, omettendo di pronunciare sul motivo d'appello sopra detto, mancato di rilevare che l'interruzione permanente della prescrizione determinata, nei confronti dei corresponsabili Trezza e Cammarota, dalla costituzione di parte civile, per tutto il corso del giudizio penale di primo e di secondo grado, si doveva estendere ex art. 1310 c.c., anche al con la conseguenza che alla data del 3 dicembre 2008 non poteva considerarsi maturata nei suoi confronti alcuna prescrizione, non essendo a quella data ancora passata in giudicato la sentenza pronunciata nei confronti dei predetti;

il primo motivo è infondato;

questa Corte ha avuto modo in diverse occasioni di chiarire – sebbene con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., ma con argomenti certamente



estensibili anche a quella di non luogo a procedere ex at. 425 c.p.p. — che *«la ratio della previsione di cui all'art. 2947, terzo comma, cod. civ., [va] individuata nell'esigenza di evitare che un soggetto, condannato in sede penale a causa di un fatto produttivo anche di conseguenze risarcitorie civili, possa sottrarsi all'obbligo di risarcire il danneggiato lucrando il più breve termine imposto dalla norma del codice civile»*;

in tale prospettiva, *«il secondo periodo del terzo comma dello stesso art. 2947 cod. civ. riconduce ad armonia la disciplina escludendo l'effetto, più favorevole per il danneggiato, dell'applicazione del termine prescrizione maggiore previsto per il reato nei casi in cui il procedimento penale non ha avuto un esito fausto per il danneggiato medesimo»* (Cass. 21/09/2017, n. 21937, in motivazione; v. anche Cass. n. 31157 del 08/11/2023; n. 32474 del 22/11/2023);

in coerenza con tale *ratio* la disciplina in esame consente al danneggiato di *«fruire, ai fini dell'avvio o della prosecuzione dell'azione civile risarcitoria, del termine prescrizione più ampio in caso, ovviamente, di condanna di controparte, nonché di estinzione del reato, ma solo per prescrizione, in nessun'altra ipotesi producendosi a favore del danneggiato effetti favorevoli in dipendenza della pendenza prima e della conclusione, poi, del procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile»* (Cass. n. 21937 del 2017, cit.);

in sostanza, *«ratio giustificatrice del maggior termine, pari a quello per il reato, è la conclusione del procedimento penale con un esito almeno in parte favorevole o fausto per il danneggiato, il quale possa quindi invocare un accertamento - anche solo sommario e non idoneo a fondare la condanna, normalmente sotteso anche alla declaratoria di estinzione per prescrizione, la quale appunto non potrebbe adottarsi dinanzi alla manifesta insussistenza di quegli*



elementi - quale quello sulla sussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo del fatto-reato» (ancora Cass. n. 21937 del 2017, cit.);

il secondo motivo è inammissibile alla luce del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui *«la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilità - che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni» (Cass. n. 5087 del 3/03/2010, Rv. 611679 - 01; n. 41205 del 22/12/2021, Rv. 663494 - 01): onere nella specie non assolto;*

ne discende l'inammissibilità anche del terzo motivo, prospettandosi con esso questione non esaminata nel giudizio di appello e pertanto nuova e, per le ragioni dette, non recuperabile nel giudizio di cassazione;

il ricorso deve essere pertanto rigettato;

non avendo l'intimato svolto difese, non v'è luogo a provvedere sulle spese;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13;

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002,



nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 febbraio 2024.

Il Presidente
(Giacomo Travaglino)

